



Roma, 31 GEN. 2008

*Ministero dello Sviluppo economico*

Dipartimento per la regolazione del mercato  
Direzione Generale per la Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - G5



Prot. n. 7461

CIRCOLARE N. 484

**OGGETTO:** Ambito di applicazione dell'articolo 3 del decreto 3 ottobre 2007 "Attribuzione dell'incarico all'Ufficio Europeo dei brevetti ad effettuare le ricerche di anteriorità"

Alle CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - LORO SEDI

AI CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI  
CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE  
Via Donizetti 1/A - 20122 MILANO

All' A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed  
esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese  
Pres. dr. Francesco Macchetta  
Bracco Imaging Spa  
Via Ettore Rolli, 50  
20134 MILANO

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI  
PROPRIETA' INDUSTRIALE  
Presidente Ing. Gianfranco DRAGOTTI  
C/o Dragotti & Associati  
Via Turati, 32 - 20121 MILANO

AL SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI  
PROPRIETA' INDUSTRIALE  
C/o Mario Aprà  
Via Bertola, 2 - 10121 TORINO

All' A.S.P.I.  
Segretario Ing. Modiano  
Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO

All' A.I.P.P.I.  
c/o Prof. Luigi Carlo Ubertazzi  
Corso di Porta Ticinese, 60 - 20123 MILANO

Avv. Giovanni Pellegrino  
Via Boccaccio, 27 - 20123 MILANO

Alla CONFINDUSTRIA - Direzione REC  
Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO,  
DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI - SEDE

L'ambito di applicazione dell'articolo in argomento va considerato, come appare nelle premesse del decreto ministeriale, alla luce del recente decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e finanze del 2 aprile 2007 con il quale sono stati introdotti i diritti per i brevetti di invenzione a decorrere dalla quinta annualità e per i modelli di utilità e i disegni e modelli a decorrere dal secondo quinquennio.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto 3 ottobre 2007 del Ministro dello sviluppo economico, avendo riguardo a tale mutato quadro normativo, si riferisce esclusivamente ai titoli depositati a decorrere dal primo gennaio 2007, anno dal quale opera le generale esenzione dal pagamento delle annualità, antecedenti alla quinta, per i brevetti di invenzione e del quinquennio, antecedente al secondo, per i modelli di utilità e i disegni e modelli.

Infatti, per i titoli depositati fino a tutto il 2005, risulta assolto, già al momento del deposito, il pagamento delle prime tre annualità per le invenzioni ovvero del primo quinquennio per i modelli di utilità e per i disegni e modelli.

Per i titoli, poi, depositati nel 2006, anno in cui, si ricorda, vi è stata la generale abrogazione delle tasse sulle concessioni governative per i brevetti di invenzione, per i modelli di utilità e per i disegni e modelli, lo scrivente Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con circolare sull'argomento ha già inequivocabilmente chiarito che il pagamento non effettuato nel corso del predetto anno andava, in ogni caso, considerato come avvenuto.

Con riferimento, infine, ai brevetti europei, la norma in esame è da intendersi applicabile con riguardo al momento del deposito in Italia della traduzione del brevetto europeo, anch'essa a far data dal 1 gennaio 2007. L'espressione indicata al primo comma dell'articolo 3 "*deposito della relativa domanda*" non appare riferibile a diversa ipotesi.

Per quanto riguarda, da ultimo, il disposto del secondo comma dell'articolo 3 si rimarca l'erroneo riferimento all'articolo 238 in luogo dell'esatto articolo 37.

IL DIRETTORE GENERALE  
(M. Ludovica AGRO')

